



CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

Concessione dei Campi da Tennis di P.le Vittime di Bologna

periodo dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2031

CIG 6540052DA1

FAQ

Aggiornamento al 08.02.2016

Quesito 1

Con riferimento all'obbligo di convertire un campo da gioco in terra si chiede se essa sia da intendersi terra battuta tradizionale o anche terra battuta sintetica.

Risposta

Con riferimento all'obbligo di convertire un campo in terra, la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di valorizzare il gioco del tennis. Il fondo in terra battuta, sia tradizionale che sintetico, risponde a tale finalità. Qualora il concorrente volesse adottare la soluzione della terra battuta sintetica anziché tradizionale potrà farlo purché trattasi di superficie di elevata qualità.

Quesito 2

E' previsto un vincolo su quale dei campi è necessario convertire in terra sintetica?

Risposta

Nella relazione tecnica si è ipotizzata la conversione del campo accanto a quello coperto così come era in passato. Tale ipotesi non costituisce tuttavia vincolo per il concessionario il quale sarà libero di scegliere quale campo convertire in terra battuta.

Quesito 3

Si chiede di quale importo dovrà essere la cauzione definitiva

Risposta

Il calcolo della cauzione definitiva andrà determinato sulla base del valore contrattuale che è pari a € 606.098,36

Quesito 4

Si chiede se le porte da calcetto presenti rimarranno nella disponibilità del concessionario?

Risposta

Le attrezzature presenti nella struttura sono legate ad un pregresso fallimento. In via cautelativa è bene non considerare alcuno dei beni presenti quale disponibile.

Quesito 5

Si pongono i seguenti quesiti / osservazioni riferiti all'art.31 del capitolato:

- 1) Il massimale richiesto per la polizza Car è superiore al presunto valore delle opere e quindi difforme da quanto previsto dall'art.125 del codice degli appalti**
- 2) Il massimale richiesto per la copertura rct non è in linea con le direttive dell'art 125, comma 2 del codice degli appalti**
- 3) Non viene specificato se il massimale alle opere deve essere ripartito anche per le opere preesistenti.**
- 4) Come mai viene richiesta una indennitaria per opere ben al di sotto da quanto previsto dal d.m. 1/12/2000 ?**
- 5) Per la copertura indennitaria decennale postuma non si fa riferimento al limite di indennizzo compreso tra il 20% e il 40% del valore dell'opera come previsto dall'art 126 del codice degli appalti**

- 6) Viene richiesta un'indennitaria decennale postuma per tutto il periodo della concessione (16 anni), quindi superiore ai 10 anni.
- 7) Il massimale indicato per la sezione responsabilità civile sulla decennale postuma non è in linea con l'art. 126 del codice degli appalti.

Risposta

Con riferimento ai quesiti sopra riportati, occorre premettere che la procedura di gara di cui all'oggetto è una Concessione di servizi per la quale, come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 163/2006, non vi è obbligo di applicazione del D. Lgs 163/2006 stesso. Vengono applicati i principi generali per gli appalti pubblici e gli articoli espressamente richiamati.

Punti 1) e 2) Nel caso specifico il capitolato o altri atti di gara non hanno fatto menzione all'art. 125 da Voi citato che, peraltro, si riferisce ad affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia comunitaria e non sarebbe comunque questo il caso. Il riferimento a detto articolo non è pertanto applicabile.

Punto 3) Il massimale è da intendersi anche riferito ad opere preesistenti.

Punto 4) Come riportato in precedenza, trattasi di Concessione di servizi, il citato d.m. 1/12/2000 si riferisce ad appalti di lavori pubblici non a concessioni di servizi.

Punti 5) e 7) L'art. 126 del Codice Appalti tratta altri argomenti. L'art. 126 del D. Lgs. 163/2006 recita:
"Art. 126. Ambito di applicazione

1. *Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.*
2. *Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro."*

non vi sono pertanto riferimenti da Voi citati.

Punto 6) Il capitolato prevede opere obbligatorie da realizzarsi entro l'anno 2016. Tuttavia, è possibile che il concorrente proponga ulteriori migliorie. Questa facoltà è altresì sollecitata dalla Stazione Appaltante laddove al punto 10.2 del Disciplinare è prevista l'assegnazione di punteggi (con punteggio minimo di sbarramento) per ulteriori migliorie strutturali rispetto a quanto indicato nell'allegato A del Capitolato Speciale e con esplicita indicazione del crono programma. Detto crono programma potrebbe realisticamente prevedere la realizzazione di opere negli anni successivi al 2016. Pertanto, per ogni opera dovrà essere prevista una indennitaria decennale postuma ma non necessariamente la conclusione dei lavori e quindi l'avvio di quella parte di polizza riferita all'opera specifica avrà avvio immediato.

Quesito 5

In considerazione del punto "u" del disciplinare di gara chiediamo: come dobbiamo comportarci in assenza del documento di cui al punto "u"? Il dubbio è sulla consegna dell'impegno da dover inserire nella busta (prima dell'assegnazione), ma che le assicurazioni ora non sono in condizioni di poter produrre.

Risposta

Il punto 4.6 lett. u) del disciplinare richiede il possesso o l'impegno a costituire, con le modalità indicate nell'art. 31 del Capitolato speciale d'affidamento, prima dell'avvio dell'esecuzione una polizza assicurativa di responsabilità civile, con le caratteristiche riportate all'art. 31 del Capitolato.

In sede di gara non è necessario inserire alcun impegno da parte della compagnia assicurativa, è sufficiente l'impegno assunto dal concorrente con la corretta compilazione dell'Istanza di partecipazione. L'inserimento di un impegno da parte della compagnia assicurativa potrebbe peraltro anticipare alcuni contenuti dell'offerta tecnica rischiando di intaccarne la segretezza.

Quesito 6

Com'è da intendersi la costituzione della cauzione definitiva?

Risposta

La cauzione definitiva ha lo scopo di tutelare il Concedente, a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario in dipendenza del contratto. La garanzia deve essere valida per tutta la durata del contratto stesso.

La cauzione può essere prestata mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati.

E' essenziale che in ogni momento del contratto sia pienamente operativa per gli importi e con le condizioni citate ma, nel caso specifico della procedura in oggetto, che presenta un arco temporale ultra decennale e quindi comporterebbe il rilascio di cauzioni ritenute prodotto "non ordinario" da assicurazioni e istituti bancari, nulla osta che la garanzia possa essere costituita da più cauzioni con scadenze intermedie, ad esempio al 31.12.2021 e 31.12.2026 ciò purché le scadenze siano sufficientemente prolungate (almeno quinquennali) e che la polizza successiva venga presentata con congruo anticipo (almeno 3 mesi) prima della scadenza della precedente. In tale modo il Concedente è costantemente garantito.